



ORDINE DEI GEOLOGI
DELLA PUGLIA

Bari 13 marzo 2014
Prot.: Dif/BAT/1/952

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI
AL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA – MANUTENZIONI
– IMPIANTI TERMICI - ESPROPRIAZIONI
ing. Mario Maggio

PEC: edilizia.manutenzione@cert.provincia.bt.it

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Settore edilizia – manutenzioni - impianti termici - espropriazioni
ing. Mario Maggio

PEC: edilizia.manutenzione@provincia.bt.it

Ai Geologi iscritti all'Ordine dei Geologi della Puglia
Loro Sedi

e, p.c.
AUTORITÀ DI VIGILANZA PER I CONTRATTI PUBBLICI

PEC: protocollo@pec.avcp.it

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

PEC: cng@epap.sicurezza postale.it

via Vittoria Colonna, 40

00193 Roma

ORDINI REGIONALI DEI GEOLOGI

Loro Sedi

ORDINE DEGLI INGEGNERI della Provincia BAT
Via Arcangelo Prologo, 23 C.P. 223 – Palazzo Bianchi
76125 Trani (BT)

PEC: ordine.trani@ingpec.eu

ORDINE DEGLI ARCHITETTI della Provincia BAT

Palazzo Covelli – via Ognissanti, 123

76125 Trani (BT)

PEC: oappc.bat@archiworldpec.it

Oggetto: **AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ISTRUZIONE SUPERIORE "SERGIO COSMAI" SITO IN BISCEGLIE AI SENSI DELLA O.P.C.M. 3274/2003 E SS.MM.II..**

Sono pervenute a questo Ordine segnalazioni da parte di propri iscritti relative al bando in oggetto in quanto lo stesso prevede importanti attività geologiche, geotecniche e geofisiche, necessarie all'esecuzione delle verifiche sismiche di livello 1 e 2 su edifici pubblici strategici di rilevante entità, senza che sia prevista la partecipazione diretta del geologo.

Esaminato l'Avviso Pubblico e la nota di chiarimento del 7.03.2014,

Considerato che si prevede lo svolgimento di attività professionali affidate ex lege alla competenza esclusiva del geologo, sia in modo implicito, quali ad esempio la progettazione delle indagini geologiche (geognostiche), geotecniche e geofisiche, l'elaborazione e l'interpretazione dei dati geologici, sismici e geotecnici (acquisiti mediante le campagne di cui sopra), la stesura e la sottoscrizione della relazione di sintesi sulle indagini, l'esame e l'interpretazione dei dati esistenti, la determinazione delle caratteristiche dei terreni di sito, l'individuazione dei parametri geologici, geomorfologici, topografici e geofisici da inserire nella Scheda Tecnica del Dipartimento della Protezione Civile, sia in modo esplicito, quali la Relazione Geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito,

Ritenuto, che la mancata previsione di partecipazione diretta da parte del geologo, le cui attività finalizzate alla caratterizzazione del sito in materia geologica, geotecnica, geofisica e sismica, sono indispensabili ed obbligatorie, configuri violazione delle norme in materia di pianificazione e progettazione di interventi pubblici, nonché in materia di competenza professionale del geologo, con rischi di gravi ripercussioni sulla ricostruzione del quadro conoscitivo specifico e dei modelli del terreno che sono alla base del comportamento sismico e strutturale degli edifici strategici oggetto di bando.

Dato atto, che la mancata previsione di partecipazione diretta del geologo prefigura il rischio del ricorso al subappalto di attività professionali, ovvero dello svolgimento di attività di competenza del geologo da parte di soggetti all'uopo non abilitati.

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 91, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, l'affidatario non può avvalersi del subappalto per la redazione delle relazioni geologiche. Infatti, come sottolineato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 16.3.2005, n. 1075), "il legislatore, nell'escludere le relazioni geologiche dalle attività che il progettista può affidare in subappalto, ha perseguito di certo un'esigenza di tutela dell'amministrazione, che è meglio garantita dalla instaurazione di un rapporto diretto con il professionista (sia pur attraverso la sua partecipazione ad un raggruppamento temporaneo od altra forma associativa)".

Pertanto, ove il geologo, la cui presenza è necessaria a norma del bando, non faccia parte della compagine sociale, è evidente che la redazione della relazione geologica verrebbe di fatto affidata ad un terzo, in violazione della richiamata norma che vieta per tale attività il subappalto.

Considerato che, nella nota di chiarimento del 07.03.2014 la stazione appaltante ha specificato che, in palese contrasto con le norme sopra richiamate, "l'attività in capo al geologo consiste nella redazione di una relazione di sintesi contenente i risultati relativi alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche nonché a sondaggi, necessari per la corretta compilazione della suddetta scheda. Per tanto tale prestazione potrà essere subappaltata".

Considerato, che le attività di competenza del geologo, tra l'altro, implicano assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi ai seguenti campi di attività:

- l'individuazione e la valutazione della pericolosità geologiche;
- le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici;
- le indagini e consulenze geologiche per le opere di ingegneria civile mediante la costruzione del modello geologico-tecnico;
- la programmazione e progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi;
- le indagini e la relazione geologica;
- la direzione delle indagini geotecniche.

Ritenuto, che quanto sopra rilevato configuri un approccio inadeguato all'importanza delle attività da svolgere, nonché delle competenze professionali necessarie alla corretta modellazione geologica, geotecnica e sismica, indispensabili, al progettista ingegnere/architetto per lo svolgimento delle proprie attività professionali;

Tutto ciò richiamato e per le motivazioni esposte, lo scrivente ordine dei Geologi della Puglia, in persona del Presidente, dott. Salvatore Valletta

- Visto il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.,
- Viste le norme che regolano le attività e competenze professionali del geologo e, in particolare, il DPR 328/2001;

- Visti l'Avviso Pubblico e la nota di chiarimento del 7.03.2014,
- Vista la "Scheda Tecnica del Dipartimento della Protezione Civile"

DIFFIDA

la PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI e per essa:

- il DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA – MANUTENZIONI – IMPIANTI TERMICI – ESPROPRIAZIONI, dott. ing. Mario Maggio;
- il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, cioè l'ing. Mario Maggio

dall'espletare la gara di cui all'oggetto e di provvedere alla sospensione del procedimento in corso, alla integrazione e modifica dell'Avviso Pubblico, in maniera tale che le attività di competenza della figura professionale del geologo, in ambito geologico, geomorfologico, geotecnico, geofisico e sismico, da qualificare e dimensionare in modo adeguato (a norma del DM 31/10/2013 n° 143 in merito ai compensi professionali), siano svolte legittimamente con separato contratto, propedeuticamente alle successive attività professionali di altri soggetti, ovvero per effetto di uno stesso contratto da far stipulare a raggruppamenti professionali che abbiano al loro interno anche il geologo, a cui sia permessa la partecipazione diretta ed esplicita in fase di gara

DIFFIDA

inoltre, i geologi iscritti all'Ordine dei Geologi della Puglia dall'eseguire in subappalto, per conto di soggetti diversi dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani, che siano stati dalla stessa direttamente o indirettamente incaricati, per effetto dell'espletamento del bando di gara di cui all'oggetto

TRASMETTE

la presente:

- al Consiglio Nazionale dei Geologi e a tutti gli OO.RR. per le opportune iniziative da adottarsi a scala nazionale nei confronti della Provincia di Barletta-Andria-Trani a tutela degli interessi pubblici coinvolti, nonché per emanare direttive ai geologi iscritti ad Ordini regionali diversi da quello pugliese, in merito al comportamento da adottare.
- all'Ordine degli Ingegneri e all'Ordine degli Architetti della Provincia di Barletta-Andria-Trani, per le valutazioni e determinazioni di competenza, anche in relazione alle direttive da impartire ai propri iscritti
- all'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, per le valutazioni di competenza;

AVVERTE

che la presente è formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-bis, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. avverso l'Avviso ed ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale e che pertanto, in caso di mancato accoglimento, l'Ordine dei Geologi della Puglia si troverà costretto a valutare eventuali azioni dinanzi alle autorità competenti avverso l'Avviso Pubblico di cui all'oggetto e atti conseguenti.

Si fa espressamente salva la facoltà di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori rispetto a quelli indicati nella presente nota, nonché la facoltà di esperire azione risarcitoria stante la palese illegittimità dell'Avviso Pubblico in oggetto.

Si fa presente, da ultimo, che ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'inertza della stazione appaltante dinanzi alla presente, costituisce comportamento valutabile ai fini della decisione sulle spese di giudizio.

Confidando nel tempestivo esercizio da parte della Provincia appaltante in epigrafe dei poteri di autotutela amministrativa al fine di ripristinare la legalità violata, invio distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Salvatore Valletta

